



FONDAZIONE **AQUILEIA**

Allegato A) delibera CdA n. 7/23

PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA TRIENNIO 2023-2025

Approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 7 del 30.03.2023



FONDAZIONE **AQUILEIA**

SOMMARIO

1.	PREMESSA.....	3
1.1	Obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza.....	4
2.	SOGGETTI.....	6
3.	ANALISI DEL CONTESTO	7
3.1	Analisi del contesto esterno	7
3.2	Analisi del contesto interno.....	9
3.2.1	Mappatura dei processi	9
4.	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	11
4.1	Identificazione degli eventi rischiosi.....	11
4.2	Analisi del rischio.....	11
4.3	Ponderazione del rischio	14
5.	TRATTAMENTO DEL RISCHIO	14
5.1	Descrizione di alcune misure e specifiche	15
6.	TRASPARENZA.....	19
7.	MONITORAGGIO E RIESAME	21



FONDAZIONE **AQUILEIA**

1. PREMESSA

Con l'approvazione della legge regionale n. 18/2006 è nata la **Fondazione Aquileia**, avente sede in Via Patriarca Popone n. 7, Aquileia (UD) (di seguito anche "*Fondazione*"), un soggetto giuridico partecipato dal Ministero per i beni e le attività culturali, dalla Regione Friuli Venezia Giulia, dal Comune di Aquileia, dalla Provincia di Udine e dall' Arcidiocesi di Gorizia ed inquadrata tra i nuovi organismi di valorizzazione introdotti all'art. 115 del D.Lgs. 42/2004.

L'accordo preliminare Stato-Regione ha delineato la Fondazione come strumento per predisporre piani strategici, favorire lo sviluppo del turismo culturale, cofinanziare interventi, gestire indirettamente l'attività di valorizzazione, realizzare interventi di ricerca, conservazione e restauro dei beni concessi in uso.

Nel 2008 il 28% delle aree archeologiche di Aquileia è conferito in uso alla Fondazione: le aree individuate sono fondo Pasqualis, fondo Cal, fondo Cossar, stalla Violin, sepolcreto a cui si aggiunge nel 2009 l'area della Südhalle conferita dall'Arcidiocesi di Gorizia. Nel dicembre del 2016 è stato firmato l'Accordo che completa il conferimento in uso alla Fondazione Aquileia di tutte le rimanenti aree archeologiche di Aquileia.

La Fondazione Aquileia si occupa della gestione, della manutenzione ordinaria e straordinaria e della valorizzazione dell'intero sito archeologico mentre alla Soprintendenza sono rimaste tutte le competenze relative alla tutela oltre ad alcuni immobili e alla gestione del Museo Archeologico Nazionale e del Museo Paleocristiano che fanno capo al Polo Museale del Friuli Venezia Giulia

Nel febbraio 2018 è stato firmato il rinnovo dell'Accordo Stato-Regione FVG per la valorizzazione del patrimonio culturale della città di Aquileia. L'11 luglio 2018 è entrato in vigore il nuovo Statuto.

Con riguardo alla Fondazione Aquileia, l'art. 3, lett. c) del d.lgs. 97/2016 che modifica l'art. 2 del d.lgs. 33/2013 precisa che la medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni si applica anche, in quanto compatibile alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell'organo d'amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni.

La Fondazione è pertanto tenuta all'adozione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione ed il presente PTPC 2023-25 è adottato in linea con le seguenti norme:

- legge 6 novembre 2012, n. 190;
- decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
- decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97;
- D.P.R. n. 62 del 16/04/2013

Il PTPCT tiene inoltre in considerazione le indicazioni operative emerse nei seguenti provvedimenti ANAC:

- Piano Nazionale Anticorruzione 2019 di cui alla Delibera n. 1064 del 13 novembre 2019 e relativi allegati;
- Piano Nazionale Anticorruzione 2022-2024 approvato dal Consiglio dell'ANAC con Delibera n. 7 del 17 gennaio 2023, a seguito del parere della Conferenza Unificata reso il 21 dicembre 2022 e di quello del Comitato interministeriale reso il 12 gennaio 2023;

Il presente PTPCT, infine, è redatto secondo le indicazioni della Determinazione n. 1134 del 8/11/2017 "*Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici*" (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 284 del 5 dicembre 2017).



FONDAZIONE **AQUILEIA**

Si fa presente che, anche in ossequio alle indicazioni della Determinazione ANAC n. 1134/17 e dello stesso PNA 2019, le direttive di ANAC sul PTPCTT sono state recepite in modo compatibile alle caratteristiche organizzative e dimensionali dell'Ente, che pur nel costante impegno di tutto l'organico, non comprendono competenze di specifiche in *risk management*, *auditing* e *compliance* normativa. Il PTPCTT è sviluppato in un'ottica di ottimizzazione e maggiore razionalizzazione dell'organizzazione e dell'attività delle amministrazioni per il perseguimento dei propri fini istituzionali secondo i principi di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa.

Tale Piano, in ossequio alle modifiche di cui al D.lgs 97/16, unifica in un solo strumento il PTPCT e il Programma triennale della trasparenza e dell'integrità (PTTI), prevedendo una possibile articolazione delle attività in rapporto.

1.1 Obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza

Gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza sono i seguenti:

- **OBIETTIVO STRATEGICO 1: Prevenire la corruzione e l'illegalità**

Finalità da conseguire:

Attuazione della L. 190/2012 e dei decreti delegati, in un'ottica di implementazione degli strumenti di tutela della legalità, della trasparenza, imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa della Fondazione.

Motivazione delle scelte:

Il PTPCT costituisce lo strumento principale per prevenire la corruzione e l'illegalità, sintetizzando al suo interno la strategia elaborata dall'Ente per conseguire tali finalità. È essenziale che il contenuto del PTPCT risponda alle indicazioni delle prescrizioni contenute nelle linee guida ANAC (PNA e suoi aggiornamenti annuali). È altrettanto essenziale che il PTPCT sia integralmente attuato, in tutte le misure di prevenzione dallo stesso contemplate, il che implica processo continuo di cambiamento non solo organizzativo ma anche di natura culturale.

Azioni:

- Redazione del PTPCT e del PTTI quale sezione del PTPCT;
- Garantire la qualità del contenuto del PTPCT, sia con riferimento alle misure generali che alle misure specifiche;
- Adottare, per quanto possibile, le misure proposte dal Responsabile per la prevenzione della corruzione
- Garantire il pieno coinvolgimento di tutti gli attori interni (dipendenti e amministratori) al processo di elaborazione del PTPCT;
- Garantire il pieno coinvolgimento di tutti gli attori interni (dipendenti e amministratori) e tener conto di eventuali segnalazioni da attori esterni nell'attuazione del PTPCT;
- Garantire il monitoraggio sull'attuazione del PTPCT;
- Individuare eventuali servizi di supporto, anche esterni, al RPC.

- **OBIETTIVO STRATEGICO 2: Garantire la trasparenza e l'integrità**

Finalità da conseguire:

Il D.lgs. n. 33/2013, nel modificare, in parte, la disciplina sul Programma triennale per la trasparenza e l'integrità contenuta nell'art. 11 del D.lgs. n. 150/2009, conferma, all'art. 10, l'obbligo, per ciascun Ente, di adottare un Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, anche all'interno del PTPCT. La mancata predisposizione del Programma è valutata ai fini della responsabilità dell'Ente e del RPC e può dar luogo a responsabilità per danno all'immagine dell'Ente (art. 46, D.lgs. n. 33/2013).



FONDAZIONE **AQUILEIA**

Motivazione delle scelte:

L'adozione di una organica e strutturale Governance della Trasparenza, nel sito istituzionale rappresenta la modalità attraverso cui si realizza il controllo diffuso sull'operato dell'Ente. L'obiettivo è ampliare l'accessibilità dei dati e libera fruizione e conoscenza da parte dei cittadini, attraverso il coinvolgimento diretto di tutte le strutture dell'Ente nell'attività di informatizzazione e di gestione telematica dell'intera procedura.

Azioni:

- Adozione PTTI all'interno del PTPCT;
- Garantire la qualità del contenuto del PTTI (sezione trasparenza del presente Piano), sia con riferimento alle pubblicazioni obbligatorie che alle eventuali pubblicazioni ulteriori;
- Adozione, per quanto possibile, delle misure necessarie per garantire l'attuazione del PTTI (sezione trasparenza del presente Piano);
- Monitorare l'aggiornamento della sezione da parte degli uffici competenti e richiesta atti per l'implementazione dell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente"
- Attività di studio, approfondimento e formazione in tema di trasparenza, nonché, in considerazione della stretta correlazione, anche in tema di anticorruzione;

Per gli obiettivi 1 e 2 si prevede l'impiego delle seguenti risorse:

- Risorse umane da impiegare: RPCT;
- Risorse strumentali da impiegare: risorse normalmente in uso.



FONDAZIONE **AQUILEIA**

2. SOGGETTI

I soggetti che concorrono alla prevenzione della corruzione all'interno della Fondazione sono:

- A) Organi di indirizzo politico-amministrativo:
- il Consiglio di Amministrazione, presieduto dal Presidente e composto da altri quattro membri, che:
 - a) fornisce compiti generali di indirizzo in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza;
 - b) designa il responsabile (art. 1, comma 7, della l. n. 190);
 - c) adotta il P.T.P.C. e i suoi aggiornamenti (art. 1, commi 8, della l. n. 190);
 - d) adotta tutti gli atti di indirizzo di carattere generale, che siano direttamente o indirettamente finalizzati alla prevenzione della corruzione.
 - il Collegio dei Revisori dei Conti, composto da 3 membri, che svolge anche le funzioni di Organismo di Vigilanza
- B) Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza:
- nominato con delibera n. 8 del 26.10.2015 del Consiglio della Fondazione Aquileia nella figura del dott. Cristiano Tiusi (che assume ex lege, a seguito delle modifiche legislative di cui al D.lgs 97/16, anche il ruolo di Responsabile per la trasparenza), svolge le seguenti funzioni:
- a) propone al Consiglio di amministrazione il Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza e i relativi aggiornamenti;
 - b) redige - entro il 15 dicembre di ogni anno (o altra data indicata da ANAC) - una relazione sull'efficacia delle misure adottate e definite nel Piano e ne cura la pubblicazione sul sito istituzionale della Fondazione;
 - c) definisce procedure appropriate per formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione ed individua il personale da sottoporre a formazione e/o aggiornamento;
 - d) verifica l'efficace attuazione e idoneità del Piano, anche con riferimento a eventuali proposte formulate dai dipendenti;
 - e) propone la modifica del Piano, anche a seguito di accertate significative violazioni delle prescrizioni e/o qualora intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'Ente;
 - f) cura, anche attraverso le disposizioni di cui al Piano, il rispetto delle disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi di cui al D.lgs. n. 39/2013;
 - g) deve presentare denuncia alla Procura della Repubblica o ad un ufficiale di polizia giudiziaria secondo le modalità previste dalla legge (art. 331 c.p.p.), oltre a darne tempestiva informazione all'ANAC, di eventuali fatti riscontrati nell'esercizio del proprio mandato che possono costituire notizia di reato;
 - h) cura la diffusione del Codice di comportamento all'interno dell'Ente e il monitoraggio sulla relativa attuazione.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza può richiedere, in ogni momento, chiarimenti, per iscritto o verbalmente, a tutti i dipendenti relativamente a comportamenti che possono integrare anche solo potenzialmente fattispecie corruttive o comunque non conformi a canoni di correttezza ai sensi della normativa vigente in materia.



FONDAZIONE **AQUILEIA**

- C) Tutti i dipendenti della Fondazione:
- a) partecipano al processo di gestione del rischio (Allegato 1, par. B.1.2. P.N.A.);
 - b) osservano le misure contenute nel P.T.P.C. (art. 1, comma 14, della l. n. 190 del 2012);
 - c) segnalano le situazioni di illecito al soggetto preposto ai procedimenti disciplinari;
 - d) segnalano casi di personale conflitto di interessi (art. 6 bis l. n. 241 del 1990; artt. 6 e 7 Codice di comportamento);
 - e) devono svolgere attività informativa al Responsabile e proporre eventuali misure di prevenzione;
 - f) sono sottoposti a procedimento disciplinare qualora violino le misure di prevenzione previste dal Piano.
- D) Collaboratori a qualsiasi titolo della Fondazione:
- a) osservano le misure contenute nel PTPCT.
- E) Responsabile della protezione dei dati - RPD, figura introdotta dagli artt. 37-39 del Regolamento (UE) 2016/679:
- L'Ente ha provveduto alla nomina del Responsabile della protezione dei dati - RPD, figura introdotta dagli artt. 37-39 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR). In merito, come da indicazioni del PNA 2018, le figure del DPO e del RPCT sono state tenute distinte ed affidate, pertanto, a due soggetti diversi. Ciò al fine di non innescare potenziali conflitti di interesse fra due funzioni per le quali deve essere garantita terzietà ed indipendenza, come prescrive sia il GDPR che la L. 190/12. Ciò detto, è bene chiarire che il rapporto fra le due figure è e deve rimanere sinergico. Infatti nel contesto degli adempimenti anticorruzione, il DPO deve costituire una figura di riferimento anche per il RPCT, sia per le questioni di carattere generale riguardanti la protezione dei dati personali, sia per questioni più peculiari: il RPCT, infatti, deve fare riferimento alle funzioni consulenziali del DPO per questioni inerenti il rapporto fra privacy e pubblicazioni in Amministrazione trasparente e nei casi in cui le istanze di riesame di decisioni sull'accesso civico generalizzato possano riguardare profili attinenti alla protezione dei dati personali.

3. ANALISI DEL CONTESTO

La prima fase del processo di gestione del rischio effettuata è quella relativa all'analisi del contesto in cui si trova ad operare, in relazione sia alle caratteristiche dell'ambiente in cui opera (contesto esterno), sia alla propria organizzazione (contesto interno).

L'analisi ha previsto una fase di acquisizione dei dati ed una di elaborazione, al fine di trarre indicazioni operativi su settori e processi a rischio.

3.1 Analisi del contesto esterno

L'analisi del contesto ha avuto come obiettivo quello di evidenziare eventuali caratteristiche dell'ambiente nel quale la Fondazione opera, con riferimento a variabili culturali, criminologiche, sociali ed economiche del territorio.

Di seguito l'analisi in merito agli aspetti culturali, criminologici, sociali ed economici del territorio che possono favorire la corruzione e la *mala gestio* di società ed enti pubblici nel contesto regionale.



FONDAZIONE **AQUILEIA**

L'acquisizione del dato è avvenuta consultando le seguenti fonti esterne (reperibili sui siti istituzionali):

-RELAZIONE SULL'ATTIVITÀ DELLE FORZE DI POLIZIA, SULLO STATO DELL'ORDINE E DELLA SICUREZZA PUBBLICA E SULLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA, di cui all'Articolo 113 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni (ultimo aggiornamento anno 2020)

-RELAZIONE SULL'ATTIVITA' SVOLTA E SUI RISULTATI CONSEGUITI DALLA DIREZIONE INVESTIGATIVA ANTIMAFIA (DIA), luglio-dicembre 2021.

- Relazione annuale dell'Autorità Nazionale Anticorruzione sull'attività svolta nel 2021" di data 23 Giugno 2022

- INDICE DI PERCEZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 (CPI) di *Transparency International* Italia (il punteggio dell'Italia su 100 è di 56, 42 posto nel mondo su 180 Paesi); non si è reperito il dato al 2022.

- RELAZIONE ANNUALE aprile 2020- Marzo 2021 OSSERVATORIO REGIONALE ANTIMAFIA (FVG) ove si dà conto della presenza dell'ecomafia anche in Friuli Venezia Giulia, con particolare incidenza dall'anno 2019.

-Notizie di stampa locale inerenti

L'acquisizione è avvenuta consultando le seguenti fonti interne

- 1) interviste con l'organo di indirizzo politico
- 2) interviste con i responsabili dell'ente
- 3) segnalazioni ricevute tramite il canale del whistleblowing

Elaborazione dei dati:

fattore	Dato elaborato e incidenza nel PTPC
Tasso di criminalità generale del territorio di riferimento	Medio-Basso – nessuna conseguenza nel processo di analisi dei rischi
Tasso di presenza della criminalità organizzata e/o di fenomeni di infiltrazioni di stampo mafioso	Basso – nessuna conseguenza nel processo di analisi dei rischi
Reati contro la Pubblica Amministrazione nella Regione	Basso – nessuna conseguenza nel processo di analisi dei rischi
Reati contro la Pubblica Amministrazione nella società	Nessuno
Reati contro la Pubblica Amministrazione in enti analoghi	Basso (tratto da notizie di cronaca giudiziaria)
Procedimenti disciplinari	Non rilevanti ai fini anticorruptivi



FONDAZIONE **AQUILEIA**

3.2 Analisi del contesto interno

Preliminarmente l'analisi del contesto interno riguarda la valutazione complessiva in ottica anticorruptiva dell'assetto organizzativo della Fondazione, cui si rinvia, richiamando in questa sede anche documenti di programmazione dell'Ente. Si rinvia poi alle indicazioni emerse nel paragrafo 2. "Soggetti".

Dal Punto di vista organizzativo la Fondazione è amministrata da un organo politico costituito dal Consiglio di Amministrazione e dal Collegio dei Revisori Contabili. La rappresentanza legale è riconosciuta in capo al Presidente, mentre la responsabilità gestionale, amministrativa e contabile è in capo al Direttore. Di seguito viene riportata la struttura organizzativa dell'Ente.

Gli organi della Fondazione sono:

- a) il **Consiglio di Amministrazione**, presieduto dal presidente e composto da altri quattro membri, i cui componenti sono così designati:
- a) 1 membro designato dalla Regione Friuli Venezia Giulia;
 - b) 1 membro designato dal Ministero per i beni e le attività culturali;
 - c) 1 membro designato dal Comune di Aquileia;
 - d) 1 membro designato dalla Provincia di Udine (competenza passata ex lege alla Regione Friuli Venezia Giulia (Legge regionale 09 dicembre 2016, n. 20, in attuazione dell'articolo 12 della legge costituzionale 28 luglio 2016, n. 1 Modifiche allo Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia);
 - e) 1 membro designato d'intesa dai Partecipanti.
- b) il **Presidente**, eletto dal Consiglio di amministrazione, fra i suoi componenti, su proposta della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, d'intesa con il Ministero e il Comune di Aquileia, nella prima seduta utile dalla data del suo insediamento, cui compete la rappresentanza legale della Fondazione;
- c) il **Collegio dei Revisori Contabili**, nominato dal Consiglio di Amministrazione e composto da 3 membri, che svolge anche le funzioni di Organismo di Vigilanza.
- d) il **Direttore**, nominato dal Consiglio di amministrazione su designazione della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.

3.2.1 Mappatura dei processi

Alla luce delle indicazioni di cui all'allegato 1 del PNA 2019, la fase centrale dell'analisi del contesto interno riguarda la mappatura dei processi, consistente nella individuazione e analisi dei processi organizzativi. Ai fini del presente documento, per processo si intende *"una sequenza di attività interrelate ed interagenti che trasformano le risorse in un output destinato ad un soggetto interno o esterno all'amministrazione (utente)"*.

Le aree di rischio e i relativi rischi corruttivi sono stati individuati:

- mediante consultazione e confronto tra i soggetti coinvolti nel corso di alcune riunioni operative, incontri e/o comunicazioni intercorse con i dipendenti, tenendo presenti le specificità dell'Ente, di ciascun processo e del livello organizzativo a cui il processo si colloca;
- mediante confronto con il Direttore generale e i dipendenti.

In ossequio alle indicazioni di cui all'All. 1 al PNA 2019, l'analisi ha riguardato le seguenti fasi:

A) *identificazione ed elenco dei processi*:

si veda la "Tabella analisi processi - elenco processi (Allegato n. 1 - foglio 1)";

B) *descrizione dettagliata del processo*:



FONDAZIONE **AQUILEIA**

si veda la "Tabella analisi processi - analisi specifica (Allegato n. 1 - foglio 2)" nella quale è stata avviata l'attività graduale di descrizione analitica dei processi, spalmata nei diversi cicli annuali di gestione del rischio corruttivo, tenendo conto delle poche risorse e delle competenze effettivamente disponibili. La gradualità di approfondimento tiene conto delle esigenze dell'amministrazione della Fondazione, oggettivamente di piccole dimensioni o caratterizzato da criticità organizzative (scarse risorse e competenze).

La descrizione è avvenuta tenendo conto dei seguenti aspetti:

- degli elementi descrittivi del processo (che cos'è e che finalità ha);
- delle fasi e delle attività che scandiscono e compongono il processo;
- della responsabilità complessiva del processo;
- delle tempistiche di attuazione (ove possibile);
- dei soggetti che svolgono le attività del processo.

Si specifica che, in ossequio alle indicazioni del PNA 2015, tutti i processi correlati agli appalti per acquisti di beni e servizi e all'esecuzione di opere è stato dettagliato (con descrizione e analisi rischi già suddivisa per fasi e sottofasi) direttamente nella "Tabella analisi processi - elenco processi (Allegato n. 1 - foglio 1)", a seguito di specifica analisi. Suddetta analisi dettagliata è stata così effettuata:

- "Affidamenti di servizi e forniture sotto la soglia di legge fase precontrattuale (programmazione e progettazione)"
- "Affidamenti di servizi e forniture sotto la soglia di legge fase contrattuale (selezione del contraente, verifica dell'aggiudicazione, stipula del contratto)"
- "Affidamenti di servizi e forniture sotto la soglia di legge fase post contrattuale (esecuzione del contratto e pagamenti)"
- "Affidamenti di servizi e forniture secondo i limiti di legge inferiore alla soglia comunitaria (settori speciali) fase precontrattuale (programmazione e progettazione) "
- "Affidamenti di servizi e forniture secondo i limiti di legge inferiore alla soglia comunitaria (settori speciali) fase contrattuale (selezione del contraente, verifica dell'aggiudicazione, stipula del contratto)"
- "Affidamenti di servizi e forniture secondo i limiti di legge inferiore alla soglia comunitaria (settori speciali) fase post contrattuale (esecuzione del contratto e pagamenti)"
- " Affidamenti di lavori servizi forniture di importo pari o superiore alla soglia comunitaria (settori speciali) fase pre contrattuale (programmazione e progettazione)"
- " Affidamenti di lavori servizi forniture di importo pari o superiore alla soglia comunitaria (settori speciali) fase contrattuale (selezione del contraente, verifica dell'aggiudicazione, stipula del contratto)"



FONDAZIONE **AQUILEIA**

- " Affidamenti di lavori servizi forniture di importo pari o superiore alla soglia comunitaria (settori speciali) fase post contrattuale (esecuzione del contratto e pagamenti)"

C) *rappresentazione del processo*:

l'ultima fase della mappatura dei processi concerne la "rappresentazione" degli elementi descrittivi del processo illustrati sopra. Nel presente PTPCT è stata svolta all'interno dell'allegato 1 "Tabella analisi processi".

La mappatura ha coinvolto solo un gruppo ristretto di lavoro nelle riunioni operative.

4. VALUTAZIONE DEL RISCHIO

La valutazione del rischio è la macro-fase del processo con cui la Fondazione ha identificato i rischi gravanti su di essa al fine di individuare le priorità di intervento e le possibili misure correttive/preventive (trattamento del rischio).

L'attività di valutazione del rischio si è articolata in due fasi: A) identificazione, B) analisi cui è seguita la "ponderazione" del rischio.

4.1 Identificazione degli eventi rischiosi

L'identificazione dei rischi gravanti sui processi della Fondazione ha incluso una prima valutazione sugli eventi rischiosi che, anche solo ipoteticamente, potrebbero verificarsi.

La formalizzazione dei rischi individuati ha portato alla predisposizione di un registro dei rischi (o catalogo dei rischi) che è stato riportato nell'allegato 1 "Tabella analisi processi", nella colonna "rischi" del foglio 1 (per i processi solo elencati) e del foglio 2 (per i processi analizzati nel dettaglio).

L'identificazione dei rischi oggetto di analisi è avvenuta tramite i seguenti strumenti:

- le risultanze dell'analisi del contesto interno e esterno realizzate nelle fasi precedenti;
- l'analisi di eventuali casi giudiziari e di altri episodi di corruzione o cattiva gestione accaduti in passato nell'amministrazione oppure in altre amministrazioni o enti che possono emergere dal confronto con realtà simili;
- segnalazioni ricevute tramite il canale del *whistleblowing* o tramite altra modalità (es. segnalazioni raccolte dal RUP o provenienti dalla società civile sia prima che dopo la consultazione sul PTPCT);
- le esemplificazioni di cataloghi di rischi formalizzate da ANAC nei suoi atti;
- incontri (informali per il 2022) con il personale della Fondazione che abbia conoscenza diretta sui processi e quindi delle relative criticità.

Anche in questa fase, non è stato semplice coinvolgere direttamente la struttura organizzativa, per motivi di tempistica e per motivi organizzativi, viste le carenze di personale competente. Tuttavia, in via informale, sono stati sfruttati gli incontri già programmati.

4.2 Analisi del rischio

L'analisi del rischio ha comportato la stima del livello di esposizione dei processi e delle relative attività al rischio stesso ed è stata effettuata per tutti i processi descritti nel foglio 1 nell'allegato 1 "Tabella analisi processi", ma in modo più specifico ed approfondito per il processo descritto in dettaglio nel foglio 2 del medesimo allegato.

In tutti i casi l'analisi del rischio è avvenuta tramite due strumenti di seguito descritti, il primo (A) con una indagine sui "Fattori abilitanti" e il secondo (B) con una indagine sugli "Indicatori di rischio".

A) *Analisi dei "fattori abilitanti"*



FONDAZIONE AQUILEIA

L'Analisi dei "fattori abilitanti" consiste nell'esame dei **fattori di contesto che agevolano il verificarsi di comportamenti o fatti di corruzione**. Si riportano di seguito i fattori abilitanti che sono stati considerati nell'allegato 1 "Tabella analisi processi", e per ognuno viene indicata anche la relativa valutazione.

fattore 1: presenza di misure di controllo
presso l'amministrazione sono già stati predisposti strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi?
Sì, il processo è oggetto di specifici controlli regolari da parte dell'ufficio o di altri soggetti = 1
Sì, ma sono controlli non specifici e/o a campione, derivanti dal fatto che il processo è gestito anche da soggetti diversi dall'ufficio che lo ha istruito o ha adottato l'output = 2
No, non vi sono misure e il rischio è gestito dalla responsabilità dei singoli = 3
fattore 2: trasparenza
Il processo è oggetto di procedure che ne rendono trasparente l'iter e/o l'output, agli occhi di uffici di controllo, stakeholder, soggetti terzi?
Sì il processo o gran parte di esso è pubblico, anche tramite amministrazione trasparente: 1
Sì ma è reso pubblico solo l'output (es. gli estremi del provvedimento) ma non l'intero iter: 2
No il processo non ha procedure che lo rendono trasparente: 3
fattore 3: complessità del processo
Si tratta di un processo complesso?
No il processo è meramente operativo o richiede l'applicazione di norme elementari: 1
Sì, ma la complessità deriva dall'applicazione di norme di legge e regolamento note e generalmente conosciute: 2
Sì il processo richiede l'applicazione di norme di dettaglio complesse e/o poco chiare, note nello specifico ai soli uffici competenti: 3
fattore 4: responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale
Il processo è gestito sempre dai medesimi soggetti, da singoli o piccoli gruppi non sostituibili perché non è facilmente possibile la rotazione del personale?
No il processo è trasversale ed è gestito da molti dipendenti, su cui avvengono forme di rotazione (es. presenze allo sportello): 1
Sì il processo è gestito da uno o pochi funzionari, non facilmente sostituibili con criteri di rotazione, ma ciò impatta relativamente sul rischio corruttivo perché il processo in altre fasi viene visto o gestito indirettamente da altri soggetti dell'organizzazione: 2
Sì il processo è gestito da uno o pochi funzionari, non facilmente sostituibili con criteri di rotazione, e ciò impatta sul rischio corruttivo perché il processo non viene visto o gestito indirettamente da altri soggetti dell'organizzazione: 3
fattore 5: inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi
Il processo è gestito da soggetti la cui competenza è adeguata alla complessità dello stesso?
Sì, gli uffici hanno strutturazione e competenza adeguata alla gestione del processo: 1
Non è un processo influenzabile dalla specifica competenza del personale: 2
No, il processo è gestito da soggetti che non sempre hanno competenze sullo specifico argomento: 3



FONDAZIONE **AQUILEIA**

fattore 6: formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica

Il personale che gestisce il processo è stato oggetto specifica formazione, sia tecnica sia relativa a questioni comportamentali, etiche e deontologiche?

Sì, il personale coinvolto è stato oggetto di formazione generale in materia di anticorruzione, sia specifiche ad hoc per il tipo di processo: 1
--

Sì, il personale coinvolto è stato oggetto solo di formazione generale sulle tematiche delle responsabilità penali, comportamentali e deontologiche: 2
--

No, il personale coinvolto non è stato oggetto di formazione: 3

Si precisa che la risposta con punteggio 1 comporta un “fattore che agevola poco il verificarsi del rischio corruttivo”, la risposta con punteggio 2 un “fattore che agevola mediamente il verificarsi del rischio corruttivo” mentre la risposta con punteggio 3 comporta un “fattore che agevola molto il verificarsi del rischio corruttivo”.

Nella colonna “fattori abilitanti” dell’allegato 1 “Analisi dei rischi”, sono riportati i risultati dell’applicazione del sopradescritto modello in merito ai singoli fattori abilitanti per processo. Tale valutazione è stata fatta da ciascun responsabile del processo/procedimento censito, con l’aiuto del RPCT ed è stata discussa in riunioni informali, in considerazione nell’attività di stima del livello di esposizione al rischio e nell’adozione delle misure di abbattimento del rischio.

B) Analisi “Indicatori di rischio”

Il secondo strumento, comunque correlato al primo, ha avuto come oggetto l’analisi degli “indicatori di rischio”, cioè delle situazioni oggettive che permettono di definire il “livello” di esposizione al rischio di eventi corruttivi. Tale attività è stata importante anche per individuare i processi e le attività del processo su cui concentrare l’attenzione sia per la progettazione o per il rafforzamento delle misure di trattamento del rischio, sia per l’attività di monitoraggio da parte del RPCT.

La Fondazione ha deciso di procedere con un approccio valutativo, correlato all’esito dell’indagine sui fattori abilitanti, discussi con il personale responsabile dei singoli processi. Attività che ha portato poi alla concreta misurazione del livello di esposizione al rischio e formulazione di un giudizio sintetico.

Gli indicatori di rischio utilizzati sono i seguenti.

Critero 1: livello di interesse “esterno”
Esistono interessi, anche economici, a vantaggio di beneficiari o per i destinatari del processo
No, il processo ha mera rilevanza procedurale senza benefici o vantaggi per terzi: 1
Sì, anche se i benefici non sono di entità tale da destare interessi di sorta: 2
Sì, il processo comporta interessi in qualche modo potenzialmente significativi: 3
Critero 2: grado di discrezionalità del decisore interno alla PA
il processo è caratterizzato da aspetti discrezionali in capo a funzionari istruttori o apicali?
No, il processo è totalmente disciplinato da norme di legge e regolamento, senza margini di discrezionalità: 1
Sì, perché il processo è definito da norme di legge, con alcuni margini di discrezionalità in capo ai soggetti coinvolti: 2
Sì, perché il processo è genericamente definito da norme di legge, ma lascia ampia discrezionalità ai soggetti coinvolti: 3



FONDAZIONE **AQUILEIA**

Criterion 3: manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata
In passato si sono manifestati, presso l'Ente o presso enti analoghi della regione, eventi corruttivi (penalmente o disciplinarmente rilevanti) riferibili al processo?
No, dall'analisi dei fattori interni non risulta: 1
Sì, ma riferiti ad enti analoghi al nostro situati nel contesto territoriale regionale: 2
Sì: 3
Criterion 4: impatto sull'operatività e l'organizzazione
Se si verificasse il rischio inerente questo processo, come ne risentirebbe l'operatività dell'Ente?
vi sarebbero conseguenze marginali e l'ufficio continuerebbe a funzionare: 1
vi sarebbero problematiche operative, superabili con una diversa organizzazione del lavoro: 2
vi sarebbero problematiche operative che possono compromettere uffici e in generale la governance: 3

La risposta con punteggio 1 comporta un "fattore basso di esposizione al rischio di eventi corruttivi", la risposta con punteggio 2 un "fattore medio di esposizione al rischio di eventi corruttivi" mentre la risposta con punteggio 3 comporta un "fattore alto di esposizione al rischio di eventi corruttivi".

In sede di prima applicazione della procedura del PNA 2019 di analisi del rischio "valutativa", la stima del livello di esposizione non verrà effettuata tramite "discussione" ma solo con indicatori sintetici, come evidenziato nell'allegato 1 "Tabella analisi processi".

4.3 Ponderazione del rischio

L'allegato 1 "Analisi dei rischi" riporta la valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio con la seguente formula matematica: $A \times B =$ rischio sintetico.

Media dei risultati sull'indagine sui fattori abilitanti (A) diviso media dei risultati dei criteri indicativi della stima del livello di rischio (B).

Il risultato ha comportato l'effettiva misurazione del livello di esposizione al rischio e formulazione di un giudizio sintetico ponderato basato sui seguenti parametri:

- da 1 a 3: basso
- da 3 a 6: medio
- da 6 a 9: alto

La ponderazione dei rischi ha consentito alla Fondazione di valutare le priorità di trattamento dei rischi, considerando gli obiettivi dell'organizzazione e il contesto in cui la stessa opera, attraverso il loro confronto.

5. TRATTAMENTO DEL RISCHIO

Una volta effettuata l'analisi del rischio, la successiva fase di gestione del rischio ha avuto lo scopo di intervenire sui rischi emersi e ponderati, attraverso l'introduzione e la programmazione di apposite misure di prevenzione e contrasto, azioni idonee a neutralizzare o mitigare il livello di rischio corruzione connesso ai processi amministrativi posti in essere dall'Ente.

L'allegato 1 "Tabella analisi processi" riporta nella colonna "Misure anticorruptive" il "Codice" delle misure applicabili allo specifico procedimento a rischio.

Ai "codici" corrisponde la misura come descritta nell'allegato "Misure anticorruptive".

Tale allegato riporta le misure di prevenzione utili a ridurre la probabilità che il rischio si verifichi, con indicazione degli obiettivi, dei responsabili, e delle modalità di verifica dell'attuazione, in relazione alle



FONDAZIONE **AQUILEIA**

misure di carattere generale introdotte o rafforzate dalla legge n. 190/2012 e dai decreti attuativi, nonché alle misure ulteriori introdotte con il piano nazionale anticorruzione.

L'individuazione e la valutazione delle misure è compiuta dal Responsabile della prevenzione, il quale valuta anche la programmazione triennale dell'applicazione delle suddette misure ai procedimenti individuati.

Le schede riportano anche la programmazione delle misure nel corso dei 3 anni di validità del Piano. Le Tipologie di misure generali e specifiche riguardano le seguenti macro tipologie:

- controllo;
- trasparenza;
- definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento;
- regolamentazione;
- semplificazione;
- formazione;
- sensibilizzazione e partecipazione;
- rotazione;
- segnalazione e protezione;
- disciplina del conflitto di interessi;
- regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" (lobbies).

Ciascuna categoria di misura può dare luogo, in funzione delle esigenze dell'organizzazione, a misure sia "generali" che "specifiche".

L'allegato 2 "Misure anticorruptive" ha permesso di programmare adeguatamente e operativamente le misure di prevenzione della corruzione dell'amministrazione. La programmazione delle misure rappresenta un contenuto fondamentale del presente PTPCTT in assenza del quale il Piano risulterebbe privo dei requisiti di cui all'art. 1, co 5, lett. a) della legge 190/2012.

5.1 Descrizione di alcune misure e specifiche

La descrizione delle misure, la relativa programmazione e le modalità di monitoraggio sull'effettiva attuazione nel contesto organizzativo è prevista nelle schede di cui all'allegato 2 "Misure anticorruptive".

In questo capitolo si riportano alcune specificazioni in merito alle misure adottate, al fine di completare e spiegare in modo più specifico gli aspetti peculiari.

A) Formazione in tema di anticorruzione

Si ricorda che la Fondazione ha già effettuato un corso di formazione specifico per RPCT in materia di anticorruzione. La Fondazione per il biennio 2023-2025, unitamente al Responsabile Anticorruzione, ha comunque predisposto un ulteriore Piano della Formazione in tema di prevenzione della corruzione costituisce (allegato 3 "Piano della formazione").

Il programma ha l'obiettivo di:

- individuare i soggetti cui viene erogata la formazione in tema di anticorruzione;
- individuare i contenuti della formazione in tema di anticorruzione;
- indicare i canali e gli strumenti di erogazione della formazione in tema di anticorruzione;
- quantificare di ore/giornate dedicate alla formazione in tema di anticorruzione.

B) Codici di comportamento

È stato predisposto ai sensi del DPR 62/13 un codice di comportamento finalizzato alla corretta disciplina di comportamenti prodromici al compimento di atti corruttivi. Il Codice definisce pertanto i valori ed i



FONDAZIONE **AQUILEIA**

principi di condotta rilevanti per l'Ente ai fini del buon funzionamento, dell'affidabilità, del rispetto di leggi e regolamenti nonché della sua reputazione.

Esso contiene l'insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità della Fondazione nei confronti delle parti interessate, interne ed esterne alla stessa (dipendenti, fornitori, clienti, Pubblica Amministrazione, ecc.), al di là e indipendentemente da quanto previsto a livello normativo.

In merito si rileva che il Decreto Legge n. 36 del 2022, recante misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (c.d. decreto PNRR 2) ha introdotto importanti novità delegando al Governo di effettuare modifiche al DPR 62/13. Modifiche che sono state introdotte dal Consiglio dei Ministri del 1° dicembre 2022. Tra le novità introdotte al Codice di Comportamento vi sono il divieto di discriminazioni basate sulle condizioni personali, l'adozione di comportamenti green rispettosi dell'ambiente e norme più severe sull'utilizzo di cellulari, PC, smartphone e dei social media da parte dei dipendenti dell'ente. Lo schema di Decreto sulle modifiche al Codice di comportamento dei dipendenti conferma, infine, lo svolgimento di un ciclo formativo sui temi dell'etica pubblica e sul comportamento etico. Le modifiche apportate al Codice comportamento mediante lo schema di Decreto approvato dal Consiglio dei Ministri del 1° dicembre 2022 saranno recepite entro il 30 giugno 2023 con apposito Decreto del Presidente della Repubblica, da pubblicare in Gazzetta Ufficiale. Il nuovo Codice entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Alla luce di ciò, nel corso del 2023 si procederà dunque ad una nuova revisione del Codice di Comportamento interno, in conformità al novellando DPR 62/13, adottando altresì alcune misure di semplificazione e adattamento del testo alla realtà della Fondazione.

In ogni caso la Fondazione provvederà ad integrare ulteriormente il Codice di Comportamento con l'adottando Codice Etico previsto in assolvimento degli obblighi ex D.lgs 231/2001.

C) Rotazione del personale

La Fondazione, in ragione delle sue dimensioni e del numero limitato di personale operante al suo interno, in particolare quello con specifiche competenze tecnico, ritiene che la rotazione del personale causerebbe difficoltà operative per erogare in maniera ottimale i servizi e per svolgere in maniera efficaci ed efficienti le funzioni attribuite dalla legge. Pertanto, la Fondazione ritiene opportuno in questo triennio, applicare forme limitate e compatibili con l'operatività dell'Ente, di rotazione del personale (vedi misure Allegato "Misure anticorruptive").

D) Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito

L'articolo 1, comma 51 della Legge 190/2012 ha introdotto un nuovo articolo nell'ambito del decreto legislativo n. 165 del 2001, l'articolo 54 bis, rubricato "Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti" (whistleblower). Si tratta di una disciplina che introduce una misura di tutela già in uso presso altri ordinamenti, finalizzata a consentire l'emersione di fattispecie di illecito. Le politiche della Fondazione in merito all'istituto ricalcano il nuovo articolo 54 bis che prevede che "Fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, il pubblico dipendente che denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia". Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla



FONDAZIONE **AQUILEIA**

segnalazione, l'identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato.

La denuncia è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

La segnalazione di cui sopra deve essere indirizzata al Responsabile della prevenzione della corruzione anche tramite e-mail all'indirizzo di posta elettronica allo scopo attivato.

Si rileva in questa sede che il 15 marzo 2023 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 63 il D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24 attuativo della Direttiva UE 2019/1937, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione. Tale norma prevede ulteriori e nuove prescrizioni sulla disciplina del whistleblower. Con l'occasione la Fondazione ricorrerà, entro i termini di legge, ad adattare l'istituto vigente alla normativa.

E) Inconferibilità e incompatibilità

La materia delle incompatibilità e dell'inconferibilità degli incarichi è disciplinata dal D.lgs. 39/2013. All'interno della Fondazione è stato previsto un sistema di verifica della sussistenza di eventuali condizioni ostative in capo a coloro che rivestono incarichi di amministratore, come definiti dall'art. 1, co. 2, lett. l), del D.lgs. 39/2013 - e cioè "gli incarichi di presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato e assimilabili, di altro organo di indirizzo dell'attività dell'Ente comunque denominato" - e a coloro cui sono conferiti incarichi dirigenziali.

In particolare è stata prevista la verifica delle seguenti disposizioni del D.lgs. 39/2013:

- art. 3, co. 1, lett. d), relativamente alle inconferibilità di incarichi in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione;
- art. 7, sulla "inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello regionale e locale".

La Fondazione ha adottato le misure necessarie ad assicurare che:

- a) negli atti di attribuzione degli incarichi siano inserite espressamente le condizioni ostative al conferimento dell'incarico;
- b) i soggetti interessati rendano la dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità all'atto del conferimento dell'incarico;
- c) sia effettuata dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza eventualmente in collaborazione con altre strutture di controllo interne alla società, un'attività di vigilanza.

Sono state inoltre valutate le situazioni di incompatibilità per gli amministratori, come indicate nelle seguenti disposizioni del D.lgs. 39/2013:

- art. 9, riguardante le "incompatibilità tra incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati, nonché tra gli stessi incarichi e le attività professionali";
- art. 11, relativo a "incompatibilità tra incarichi amministrativi di vertice e di amministratore di Ente pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali" ed in particolare i commi 2 e 3;
- art. 13, recante "incompatibilità tra incarichi di amministratore di Ente di diritto privato in controllo pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo politico nelle amministrazioni statali, regionali e locali";

Per gli incarichi dirigenziali si applica l'art. 12 dello stesso decreto relativo alle "incompatibilità tra incarichi dirigenziali interni ed esterni e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali".



FONDAZIONE **AQUILEIA**

F) Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici

Al fine di assicurare il rispetto di quanto previsto all'art. 53, co. 16-ter, del D.lgs. 165/2001, la Fondazione adotta misure organizzative necessarie a evitare l'assunzione di dipendenti pubblici che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di pubbliche amministrazioni, nei confronti della Fondazione stessa. La norma sul divieto di pantouflage prevede specifiche conseguenze sanzionatorie, quali la nullità del contratto concluso e dell'incarico conferito in violazione del predetto divieto; inoltre, ai soggetti privati che hanno conferito l'incarico è preclusa la possibilità di contrattare con le pubbliche amministrazioni nei tre anni successivi, con contestuale obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti ed accertati ad essi riferiti.

Come da indicazioni dell'ANAC, è intenzione della Fondazione porre in essere procedure per prevenire il rischio di violazioni del divieto di "pantouflage", anche con riferimento a situazioni che non riguardino solo i Dirigenti dell'Ente, ma anche i dipendenti, qualora gli stessi abbiano avuto il potere di incidere in maniera determinante sulla decisione oggetto del provvedimento finale, collaborando all'istruttoria, ad esempio attraverso la elaborazione di atti endoprocedimentali obbligatori (pareri, perizie, certificazioni) che vincolano in modo significativo il contenuto della decisione (cfr. parere ANAC sulla normativa AG 74 del 21 ottobre 2015 e orientamento n. 24/2015).

In attuazione della misura di prevenzione descritta, viene messo a disposizione degli atti di gara il modello riportante la "Dichiarazione di Pantouflage" quale strumento di adesione volontaria ai principi etici di legalità, volto a rafforzare il vincolo di collaborazione alla legalità tra l'amministrazione aggiudicatrice e i partecipanti privati nell'ambito dell'affidamento di appalti pubblici.

Ciò è stato attuato.

Nel corso del triennio 2023-25, anche in ossequio alla particolare attenzione dedicata al tema anche nel nuovo PNA 2022, l'Ente intende mantenere l'attenzione al tema del c.d. "pantouflage", riguardante appunto il divieto per i dipendenti dell'ente che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, attività lavorativa professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività dell'amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.

G) L'accesso generalizzato

La Fondazione è soggetta alla disciplina del c.d. "accesso civico generalizzato" ai sensi dell'art. 2, co. 1, de D.lgs. 33/2013, come modificato dal D.lgs. 97/2016, che comporta che debba essere garantita «la libertà di accesso di chiunque ai dati e ai documenti detenuti dalle amministrazioni e dagli altri soggetti di cui all'articolo 2-bis, garantita, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, tramite l'accesso civico e tramite la pubblicazione di documenti». Come da Linee Guida ANAC - Delibera n. 1309/2016 e Circolare del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 2/2017, è stato creato e pubblicato il "Registro degli accessi", un documento che contiene l'elenco delle richieste di accesso civico presentate all'ente con l'oggetto e la data dell'istanza e il relativo esito con la data della decisione.

L'elenco delle richieste viene aggiornato semestralmente, come indicato nell'Allegato 1 delle Linee Guida ANAC - Delibera n. 1309/2016



FONDAZIONE **AQUILEIA**

6. TRASPARENZA

La trasparenza, come definita dalla normativa all'articolo 1, commi 1 e 2 del decreto Legislativo n. 33/2013, *"è intesa come accessibilità totale, delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche"*.

Come noto, il D.lgs 33/13 è stato poi oggetto di una profonda revisione con l'entrata in vigore del D.lgs 97/16. La Fondazione ha provveduto a adeguare, gradatamente, gli obblighi di pubblicazione nella sezione amministrazione trasparente del Sito Web Istituzionale, in particolare in merito ai nuovi obblighi di trasparenza in capo ai Dirigenti, le spese dell'ente, gli atti, il personale e – anche a seguito delle disposizioni di cui all'art. 29 del D.lgs 50/16, in materia di Contratti e Appalti.

Oltre agli adeguamenti indicati nell'Allegato 1) delle Linee Guida ANAC, la Società provvede ad adempiere alle prescrizioni di trasparenza di cui al d.lgs. 175/2016 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" che prevede all'art. 24, in via generale, che le società in controllo pubblico siano tenute ad assicurare il massimo livello di trasparenza nell'uso delle proprie risorse e in via particolare introduce all'art. 19 specifici obblighi di pubblicazione, per i quali, in caso di violazione, estende l'applicazione di specifiche sanzioni contenute nel d.lgs. 33/2013.

Gli obblighi introdotti riguardano:

- i) i provvedimenti in cui le società in controllo pubblico stabiliscono i criteri e le modalità per il reclutamento del personale;
- ii) i provvedimenti delle amministrazioni pubbliche socie in cui sono fissati, per le società in loro controllo, gli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi incluse quelle per il personale;
- iii) i provvedimenti in cui le società in controllo pubblico recepiscono gli obiettivi relativi alle spese di funzionamento fissati dalle pubbliche amministrazioni.

Il d.lgs. 97/2016 ha, inoltre, introdotto nel corpo del d.lgs. 33/2013 l'art. 15-bis "Obblighi di pubblicazione concernenti incarichi conferiti nelle società controllate" con la previsione che le società controllate nonché quelle in regime di amministrazione straordinaria sono tenute a pubblicare, entro trenta giorni dal conferimento di incarichi di collaborazione, di consulenza o di incarichi professionali, inclusi quelli arbitrali, e per i due anni successivi alla loro cessazione:

- 1) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico, l'oggetto della prestazione, la ragione dell'incarico e la durata;
- 2) il curriculum vitae;
- 3) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, nonché agli incarichi professionali, inclusi quelli arbitrali;
- 4) il tipo di procedura seguita per la selezione del contraente e il numero di partecipanti alla procedura.

Si specifica che il D.lgs 97/16 ha abolito il Programma Triennale per la Trasparenza e l'integrità e che viene di fatto sostituito dal presente articolo.

Nell'applicazione dei principi di trasparenza si è fatto particolare riferimento ai seguenti provvedimenti di indirizzo di ANAC:

- Determinazione n. 1309/2016 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 7 del 10 gennaio 2017) "LINEE GUIDA RECANTI INDICAZIONI OPERATIVE AI FINI DELLA DEFINIZIONE DELLE ESCLUSIONI E DEI LIMITI ALL'ACCESSO CIVICO DI CUI ALL'ART. 5 CO. 2 DEL D.LGS. 33/2013"



FONDAZIONE **AQUILEIA**

- Determinazione n. 1310/2016 «Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016»
- Le Linee Guida ANAC (delibera n. 1134/17 recante "Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici").

Il PNA 2022-24 ha sintetizzato efficacemente alcune novità in merito agli atti, ai dati e alle informazioni da pubblicare obbligatoriamente rispetto alla sezione "bandi di gara e contratti" in particolare per la fase esecutiva. La ratio è che alla base delle modifiche introdotte all'art. 29 del Codice Appalti - controllo diffuso sull'azione amministrativa nella fase successiva all'aggiudicazione - e la formulazione ampia della disposizione "Tutti gli atti (...) relativi a (...) l'esecuzione di appalti pubblici" inducono a ritenere che la trasparenza sia estesa alla generalità degli atti adottati dalla stazione appaltante in sede di esecuzione di un contratto d'appalto.

Possono, quindi, esservi inclusi tutti gli atti adottati dall'amministrazione dopo la scelta del contraente, in modo tale che sia reso visibile l'andamento dell'esecuzione del contratto (tempi, costi, rispondenza agli impegni negoziali, ecc.), con il limite, indicato nello stesso co. 1 dell'art. 29, degli atti riservati (art. 53) ovvero secretati (art. 162 del Codice).

Alla luce del complesso quadro normativo sinteticamente descritto, l'Autorità ha fornito nel PNA 2022-24 preziose indicazioni operative, anche in relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea. L'ingente quantità di risorse disponibili richiede, infatti, adeguati presidi di prevenzione della corruzione, rispetto ai quali la trasparenza della fase esecutiva degli affidamenti riveste grande importanza.

Queste indicazioni di ANAC sono contenute nell'Allegato 9 al PNA 2022-24 che elenca, per ogni procedura contrattuale, dai primi atti all'esecuzione, gli obblighi di trasparenza in materia di contratti pubblici oggi vigenti cui le amministrazioni devono riferirsi per i dati, atti, informazioni da pubblicare nella sotto-sezioni di primo livello "Bandi di gara e contratti" della sezione "Amministrazione trasparente".

Per il 2023, l'Ente provvederà ad aggiornare la propria sezione "Bandi di gara e contratti" della sezione "Amministrazione trasparente" alle nuove indicazioni del PNA 2022-24.

In conformità alle indicazioni sulla qualità dei dati pubblicati contenute nelle delibere, la pubblicazione è fatta in formato aperto e rispetta i seguenti principi:

- Completezza ed accuratezza: i dati pubblicati corrispondono al fenomeno che si intende descrivere e, nel caso di dati tratti da documenti, questi sono pubblicati in modo esatto e senza omissioni;
- Comprensibilità: il contenuto dei dati è esplicitato in modo chiaro ed evidente. E'assicurata l'assenza di ostacoli alla fruibilità di dati, quali la frammentazione, ovvero la pubblicazione frammentata dei dati in punti diversi del sito;
- Aggiornamento: per gli atti ufficiali viene indicata la data di pubblicazione e di aggiornamento e il periodo di tempo a cui si riferisce, per gli altri dati viene indicata la data di pubblicazione poiché si darà atto di eventuali aggiornamenti mediante una nuova pubblicazione del dato;
- Tempestività: la pubblicazione dei dati avviene in tempi che consentano una utile fruizione da parte dell'utente; la società ritiene "tempestiva" la pubblicazione effettuata entro 4 mesi dalla disponibilità del dato.



FONDAZIONE **AQUILEIA**

- Pubblicazione in formato aperto: le informazioni e i documenti sono pubblicati in formato aperto, secondo le indicazioni fornite in tal senso dall'art. 7 del D. Lgs. 33/2013 che richiama l'art. 68 del Codice dell'amministrazione digitale.

Ai sensi dell'art. 10 del D.lgs 33/13, come modificato dal D.lgs 97/16, si specifica che i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni sono elencati nell'allegato 6 "TABELLA TRASPARENZA"

Si è data attuazione ai principi di "accesso totale" di cui all'art. 5 bis del D.lgs 33/13, come modificato dal D.lgs 97/16, adottando uno specifico regolamento che disciplina e armonizza questo nuovo istituto con il diritto di accesso "classico" e il diritto di accesso civico, semplice e generalizzato (c.d. FOIA).

7. MONITORAGGIO E RIESAME

Il monitoraggio e il riesame periodico costituiscono una fase fondamentale del processo di gestione del rischio attraverso cui verificare l'attuazione e l'adeguatezza delle misure di prevenzione nonché il complessivo funzionamento del processo stesso e consentire in tal modo di apportare tempestivamente le modifiche necessarie

Nell'allegato "Misure anticorruptive" viene descritta la modalità di monitoraggio ed eventuale riesame delle misure adottate, con i soggetti referenti e le attività da svolgersi.

Quale supporto al monitoraggio, la Fondazione si avvale della piattaforma messa a disposizione da AGID. Tale piattaforma nasce dall'esigenza di creare un sistema di acquisizione di dati e informazioni connesse alla programmazione e adozione del PTPCTT, ma è concepito anche per costituire un supporto all'amministrazione al fine di avere una migliore conoscenza e consapevolezza dei requisiti metodologici più rilevanti per la costruzione del PTPCTT (in quanto il sistema è costruito tenendo conto dei riferimenti metodologici per la definizione dei Piani) e monitorare lo stato di avanzamento dell'adozione delle misure di prevenzione previste nel PTPCTT e inserite nel sistema.

Si segnala infine che la Fondazione sta avviando i lavori per l'adozione del Modello Organizzativo ex D.lgs 231/2001 il quale – insieme alle procedure in esso previste ed al Codice Etico – assumerà la veste di ulteriore misura anticorruptiva.

ALLEGATI

- allegato 1 - Tabella analisi processi
- allegato 2 - Misure anticorruptive
- allegato 3 - Piano della formazione
- allegato 4 - Codice di comportamento
- allegato 5 - Tabella trasparenza
- allegato 6 - Modello segnalazione